



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento ex art. 702 bis Cpc Nrg. **1518/2023** promosso da:

..... (Cf. l.) elettivamente domiciliata in Settimo
Torinese, Via, presso lo studio dell'avv. rappresentata e
difesa dall'avv.

ricorrente;

contro

BPER Banca Spa (Cf. 01153230360), già **Meliorbanca Spa**, elettivamente domiciliata
in presso lo studio dell'avv.
(..... che la rappresenta e difende per delega in atti;
..... resistente;

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero,
a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Le domande proposte da hanno ad oggetto:

- la condanna della BPER Banca Spa (già Meliorbanca Spa) al pagamento della somma di € 6.371,70 (o, in subordine, al pagamento della somma di € 2.578,64), ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo accertamento dell'usurarietà originaria del contratto di finanziamento n. 86084W dell'8/04/2009 (cfr. doc. A fasc. ric. p. 2-4) -estinto anticipatamente allo scadere della 55° rata su 120 complessivamente pattuite (cfr. doc. A fasc. ric., p. 5)-, derivante dal superamento del tasso soglia (pari a 13,455% nel trimestre dal 1/04/2009 al 30/06/2009 - cfr. doc. D fasc. ric.) da parte del Teg (tasso effettivo globale), il quale, calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa, è pari al 13,741% (cfr. doc. perizia di parte ricorrente del 18/01/2023), a fronte di un Teg indicato in contratto, senza inclusione dei costi assicurativi, pari al 12,21% (cfr. doc. A fasc. ric. p. 2);

- la condanna della BPER Banca Spa (già Meliorbanca Spa) *“al risarcimento dei danni derivanti dall’evento de quo”* (usura), da liquidarsi in via equitativa (cfr. conclusioni del ricorso, p. 6).

Costituendosi in giudizio, la BPER Banca Spa (già Meliorbanca Spa) ha contestato l’esistenza dell’usura, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato nel contratto (nella misura del 12,21% inferiore al tasso soglia del 13,455%), senza computare le spese per l’assicurazione (come espressamente chiarito nel frontespizio del contratto, nel documento di sintesi, nel foglio informativo e nel foglio del preventivo -cfr. doc. 5 fasc. res.-), in base alle vigenti istruzioni della Banca d’Italia, le quali, all’epoca della sottoscrizione del finanziamento di cui è causa, escludevano il premio assicurativo nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio dal calcolo del Tegm. Conseguentemente, secondo la resistente, la pretesa della ricorrente di rimborso di tutte le somme percepite in eccedenza rispetto al capitale mutuato sarebbe infondata, non sussistendo alcuna nullità.

Quanto alla domanda risarcitoria, la resistente ne ha chiesto il rigetto essendo *“sfornita di qualsivoglia elemento probatorio”* (cfr. comp. res. p. 11)

All’udienza del 19/04/2023, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando il principio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c. 4 Cp, mentre parte resistente ne ha chiesto il rigetto, richiamando (tra il resto) il principio di omogeneità e simmetria dei valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del Teg contrattuale; inoltre, la resistente ha osservato che, in ogni caso, la pretesa restitutoria della ricorrente dovrebbe essere limitata ai soli interessi.

2. La causa verte sull’inclusione o meno nel Teg del costo della polizza sulla vita e contro i rischi di impiego di cui all’ art. 6 del contratto di finanziamento n. 86084W dell’8/04/2009 (cfr. doc. A fasc. ric. p. 3; doc. 5 fasc. res. p. 6)

2.1. In punto di diritto, si osserva che, con la sentenza n. 8806/2017, la Suprema Corte ha chiarito che, *“ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”*.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22458/2018, n. 17466/2020 e n. 22465/2021 ed è stato riaffermato ancora di recente con la sentenza n. 3025/2022: *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)”*.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del Tegn, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, in tema di interessi moratori, e, recentemente, nelle sentenze Cass. 37058/2021 e Cass. 3025/2022, in tema di costi assicurativi). Se ne deriva che le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 37058/2021, che ha affermato la non essenzialità dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, sicché la mancata rilevazione fino al Dm del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del Tegn non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto; in termini analoghi anche Cass. 3025/2022).

2.2. In applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi usuraio, atteso che non è oggetto di specifica contestazione il fatto che, con l'inclusione del costo della polizza (prevista all'art. 6 del contratto ed obbligatoria ai sensi dell'art. 54 Dpr 180/1950), il Teg sia pari al 13,741% (cfr. perizia di parte ricorrente del 18/01/2023), a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 13,455% (cfr. doc. D fasc. ric.). Difetta, infatti, da parte della resistente, una specifica contestazione dei conteggi proposti dalla ricorrente, atteso che la BPER Banca Spa, a fronte dell'analitica consulenza di

parte depositata da si è limitata ad affermare che tale perizia sarebbe priva di valenza probatoria, richiamando genericamente “*le ragioni tutte sopra esposte*” (cfr. comp. res. p. 10), cioè l’errata inclusione (ai fini della valutazione dell’usura) del costo della polizza nel Teg contrattuale - tesi non condivisibile alla luce dei suesposti principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione.

Conseguentemente, parte attrice ha diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo quale conseguenza dell’accertata usurarietà ex art. 1815 c. 2 Cc. Non è, infatti, condivisibile la tesi della resistente secondo cui dovrebbero essere restituiti solo gli interessi usurari, attesa la previsione dell’art. 644 c. 4 Cp, che impone di tenere conto delle “*commissioni, remunerazioni qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito*”.

Pertanto, avendo la ricorrente eseguito il contratto fino all’estinzione anticipata, la somma ripetibile -al netto delle somme già rimborsate (in conseguenza dell’estinzione anticipata)- ammonta a € 6.371,70 (cfr. perizia di parte ricorrente del 18/01/2023, p. 11), oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda (7/02/2023, data della notifica del ricorso ex art. 702 bis Cpc) al saldo.

3. Deve, invece, essere rigettata la generica domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, che si è limitata ad allegare la sussistenza di “*danni derivanti dall’evento de quo*” (cfr. conclusioni del ricorso, p. 6), invocando la liquidazione equitativa ex art. 1226 Cc, la quale consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno (al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria), ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, che incombeva sulla parte ricorrente ed è risulta del tutto carente.

4. Tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite vengono poste a carico della resistente nella misura di $\frac{1}{2}$, liquidata in dispositivo, tenuto conto dei valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase decisionale e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto delle questioni trattate (un’unica questione di diritto) e dell’attività effettivamente svolta (atti introduttivi e un’unica udienza). La restante $\frac{1}{2}$ delle spese viene compensata tra le parti.

Viene disposta la distrazione delle spese a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 Cpc.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
condanna la BPER Banca Spa a restituire a / , per il titolo di cui in
motivazione, la somma di € 6.371,70, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda
giudiziale (7/02/2023) al saldo;

rigetta la domanda risarcitoria proposta da / contro la BPER Banca
Spa;

condanna la BPER Banca Spa a rimborsare a / la metà delle spese
di lite, che in liquida in € 1.273,50 per compensi e € 72,75 per spese, oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore
del procuratore antistatario avv. / la restante metà delle spese viene
compensata tra le parti.

Torino, 27 aprile 2023.

Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero